

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "TRENTINO TRASPORTI S.p.A." in sigla "T.T. S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo e Oggetto sociale

Art. 1

Denominazione

La denominazione della Società è "TRENTINO TRASPORTI S.p.A." in sigla "T.T. S.p.A.".

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile. La società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo nr. 33 in materia di controllo analogo".

Art. 2

Sede

La Società ha sede nel Comune di Trento ed il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, si intende quello indicato nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Trento e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, uffici, agenzie, sedi secondarie e unità locali operative.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta. La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le modalità di legge.

Art. 4

Oggetto sociale

La società a capitale prevalentemente pubblico, non sussistendo da parte dei soci privati forme di controllo, potere di voto o esercizio di un'influenza determinante sulla stessa ai sensi dell'art.16 comma 1 del D.L.vo 175/2016 e ss.mm. nonché in conformità della previsione del comma 9 quinqueies dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali nonché la realizzazione e la gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico.

La società costituisce inoltre lo strumento di sistema degli Enti pubblici soci per quanto concerne la gestione del servizio pubblico aeroportuale, e svolge a tale fine le seguenti attività:

- la gestione dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" migliorandone, potenziandone le attrezzature e le infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico;

- la partecipazione a progetti ed iniziative nel campo del trasporto e del lavoro aereo con particolare riguardo a quelle aventi base operativa sull'Aeroporto di Trento;
- la promozione dell'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario, sportivo e per la protezione civile;
- la promozione e la partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico, con particolare riguardo alla tradizione aeronautica della Provincia di Trento;
- la promozione e l'incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento.

La società costituisce anche lo strumento di sistema degli Enti pubblici soci per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, e svolge a tal fine le seguenti attività:

- l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;
- la gestione di trasporti su strada di persone e di merci;
- la conduzione di aviolinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili;
- la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali.

La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con enti pubblici soci. Opera inoltre con enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 2006, n. 3, e altri soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, in conformità alle direttive degli enti controllanti.

In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte degli Enti Pubblici Soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari od immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il compimento dello scopo sociale. I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in denaro in conto capitale. I soci non avranno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì richiedere ai soci e questi potranno conseguentemente concedere alla società dei finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Tali finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi, salvo che non siano stabilite con deliberazioni dei soci l'onerosità del mutuo e la misura degli interessi dovuti alla società.

I finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi di interessi potranno essere eseguiti solo dai soci iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi ed aventi una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento, nei limiti previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 ed eventuali loro successive variazioni.

TITOLO II

Capitale sociale – Soci - Azioni – Obbligazioni e strumenti finanziari diversi

Art. 5

Capitale sociale e Soci

Il capitale sociale è di Euro 31.629.297 diviso in 31.629.297 azioni da 1 (uno) Euro ciascuna e potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea dei Soci, osservate le disposizioni di legge.

A ciascun socio è attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della Società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) deve essere

indicato il numero di azioni spettanti al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Possono essere ammessi a far parte della Società Trentino trasporti S.p.A. i soggetti indicati dalla legge provinciale istitutiva n° 16 del 9 luglio 1993 e ss.mm. nonché gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai soggetti di cui al terzo comma, comporta l'esclusione da socio.

L'esclusione del socio persona fisica o persona giuridica privata è altresì prevista nel caso in cui il socio risulti assente non giustificato per almeno tre assemblee consecutive, ordinarie o straordinarie, purché l'assenza si protragga per un periodo complessivo non inferiore a due anni. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera; nel calcolo delle maggioranze non dovrà tenersi conto della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione avanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

L'esclusione del socio comporterà la liquidazione della sua quota sociale ai sensi della normativa vigente.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6

Trasferimento azioni

In caso di trasferimento delle azioni gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o con posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente al numero di azioni possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema

di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo punto 1) e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 2). In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

Ai fini del presente articolo per “trasferimento” si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

1) Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della società, eventualmente condizionando risolutivamente l'alienazione al venir meno dell'affidamento.

Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle azioni emittente in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto

pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

2) Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 7

Azioni

Le azioni sono indivisibili a termine dell'art. 2347 del Codice Civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ..

In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile. Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. del Codice Civile.

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 8

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci e ciò a

fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del Codice Civile.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il limite previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

TITOLO III Organi sociali

Art. 9 Organi sociali

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- l'Organismo di Vigilanza.

Art. 10 Principi sugli Organi sociali

La nomina e le attività degli organi sono effettuate inosservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove purché in Provincia di Trento.

Regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti.

Art. 12 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, il Presidente, il Vice Presidente, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale
2. Approva il Bilancio
3. Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci
4. Delibera in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 13 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle modificazioni dello Statuto

2. Delibera sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni di cui all'art. 8 del presente Statuto
3. Delibera sullo scioglimento della Società e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 14

Modalità di convocazione delle assemblee

Le Assemblee saranno convocate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano l'Adige o Trentino almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomodata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento; tale avviso dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione qualora, per deficienza di intervenuti, la prima Assemblea non potesse aver luogo.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 15

Diritto di intervento

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile.

Art. 16

Gestione assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, che dovranno avvenire a voto palese.

In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

Il Segretario dell'assemblea è pure designato dai soci intervenuti; nelle assemblee straordinarie, in quanto richiesto dalla legge, funge da segretario un Notaio.

Le delibere dell'Assemblea dovranno essere assunte in un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente dagli scrutatori che fossero nominati dall'Assemblea stessa.

Art. 17

Rappresentanza

I Soci potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega conferita per iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio non potrà avere più di cinque deleghe.

Art. 18

Maggioranze costitutive

Assemblee ordinarie

L'Assemblea ordinaria sarà valida quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 19

Maggioranze costitutive

Assemblee straordinarie

L'Assemblea straordinaria potrà validamente deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 20

Convocazione Assemblee

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Tanto l'Assemblea ordinaria tanto quella straordinaria devono venire convocate senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e con la domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

TITOLO IV

Organo di Amministrazione

Art. 21

Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro

sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria tra uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. In caso di Consiglio di Amministrazione viene dallo stesso nominato un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 22

Nomina e responsabilità amministratori

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, modificata con la legge provinciale 13 giugno 2024, n. 7. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- 1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 23

Gestione Organo di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nella sede sociale o altrove in Provincia di Trento, dietro invito del Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. La convocazione deve avvenire con avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con idonea prova del ricevimento.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 1 (un) giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Poteri Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto del controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo previsto dall'articolo 33 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo adesso attribuiti.

Le delibere sono annotate in apposito libro verbali; i verbali stessi sono firmati dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio.

Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5 dello Statuto;
- l'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili ai sensi del precedente art. 8 dello Statuto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 25

Deleghe ed Incarichi Organo di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere

delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

TITOLO V Presidente

Art. 26

Legale rappresentanza e firma sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società Trentino trasporti S.p.A..

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 25 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al Consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

TITOLO VI Organi di Controllo

Art. 27

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostantive alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, modificata con la legge provinciale 13 giugno 2024, n. 7.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

- un Revisore Legale dei Conti ovvero una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia, cui spetta la revisione legale dei conti e che dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci su proposta motivata dal Collegio Sindacale e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

Art. 28

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

Art. 29

Altri organi

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

TITOLO VII

Bilancio – utili

Art. 30

L'esercizio sociale si inizia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 31

Utili

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale.
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

Art. 32

Dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse della società o istituti bancari indicati nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 Controllo analogo

Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguitamento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'Organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole. Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale, che devono garantire il controllo effettivo di ogni singolo socio sul servizio afferente al proprio territorio, e forme di delega di controllo, coerenti con il regolamento comunitario 1370/2007, in capo al socio finanziatore per quanto concerne gli investimenti.

Art. 34

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8 e 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni;

5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione in Trentino Trasporti S.p.A;
6. l'alienazione della propria partecipazione in Trentino Trasporti S.p.A. o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale in Trentino Trasporti S.p.A..

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante. L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

TITOLO VIII

Art. 35

Scioglimento – liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

Art. 36

Disposizioni generali e di rinvio

Riferendosi il presente Statuto a Società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis del Codice Civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.